

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

104.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori Mancino ed altri: Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (<i>factoring</i>) (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2115)	3
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7, 8, 9
Bargone Antonio (PCI)	5, 6, 7, 8
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	3, 6, 9
Maceratini Giulio (MSI-DN)	6
Mastrantuono Raffaele (PSI), <i>Relatore</i>	5, 7, 8, 9
Mellini Mauro (FE)	5, 6
Votazione nominale:	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,30.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Mancino ed altri: Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (factoring) (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Mancino ed altri: « Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (*factoring*) », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 dicembre 1987.

Ricordo che nella precedente seduta del 15 novembre 1990 il Governo, su richiesta dell'onorevole Bargone, assunse l'impegno di fornire elementi più precisi in ordine alle modalità dei controlli sulle società che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa, svolti nel quadro delle norme vigenti.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si era impegnato a riferire alla Commissione in merito ad un problema sollevato sia nel corso della discussione del provvedimento al nostro esame, sia attraverso la presentazione di emendamenti. Si chiedeva al Governo se la Banca d'Italia, sulla base della normativa oggi vigente, esercitasse o meno il proprio controllo sulle società di *factoring* e,

in caso di risposta negativa, se non fosse opportuno introdurre nel testo della proposta di legge n. 2115 norme volte, appunto, ad istituire tale controllo.

Riferendo in occasione di una precedente riunione, il Governo aveva ritenuto di sottolineare che il controllo della Banca d'Italia esistesse, ma alla luce di ulteriori approfondimenti, risulta che la suddetta vigilanza viene esercitata in maniera indiretta, ossia non sulle società di *factoring*, ma sugli istituti di credito che detengono partecipazioni nelle medesime.

Dunque, sulle società di *factoring* che non annoverano tra i propri soci istituti di credito non viene svolto alcun controllo. Il Governo, pertanto, a seguito delle ulteriori analisi svolte, ritiene opportuno prevedere che sulle società di *factoring* venga esercitata la vigilanza della Banca d'Italia e si dichiara fin da ora favorevole ad un emendamento che preveda l'istituzione di un apposito albo delle società che esercitano un'attività di acquisto dei crediti di impresa, soprattutto al fine di verificare che in questo settore non si proceda al riciclaggio di denaro proveniente da reati. Ovviamente, sarà necessario trovare un accordo con il Ministero del tesoro circa le modalità da prevedere per l'esercizio del controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla

presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) il cedente è un imprenditore;
- b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
- c) il cessionario è una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.

2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti ed un articolo aggiuntivo:

emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola anche.

1. 1.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Cicconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: dieci con la seguente venti.

1. 2.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Cicconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il cessionario deve risultare iscritto ad un apposito albo delle società di *factoring* tenuto presso la Banca d'Italia e deve osservare il rispetto dei valori massimi stabiliti dall'organo di vigilanza relativamente al rapporto fra l'ammontare dell'indebitamento ed il patrimonio netto e fra l'ammontare dei rischi assunti *pro soluto* ed i mezzi propri.

1-ter. Il cessionario deve fornire informazioni periodiche che consentano alle autorità centrali di vigilanza di rilevare gli impegni degli operatori che utilizzano le operazioni regolamentate dalla presente legge.

1-quater. In funzione dello sviluppo dell'attività, il patrimonio netto della società o ente che esercita l'attività di cui alla presente legge deve essere aumentato secondo il rapporto minimo con il volume di affari che verrà stabilito dall'organo di vigilanza.

1-quinquies. Le nuove società che intendono operare nel settore dell'acquisto dei crediti di impresa devono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ed ottenere l'iscrizione all'albo delle società di *factoring*.

1-sexies. Il cessionario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.

1. 3.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Cicconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. È istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione e la cancellazione dall'albo di cui al comma 1, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni amministrative.

3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.

1. 01.

Il Relatore.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. Dalle considerazioni espresse dal sottosegretario Castiglione e dai contenuti del dibattito svoltosi in ordine alla proposta di legge n. 2115 è emersa l'opportunità di operare un controllo sulle società esercenti attività di *factoring*, anche tenendo conto dell'inclusione nel novero di tali società di soggetti non sempre riconducibili ad aziende esercitanti un'attività di acquisto dei crediti di impresa.

Tale problema era stato prospettato dal gruppo comunista ed il relatore ha ritenuto opportuno presentare un articolo aggiuntivo mirante ad istituire un albo delle società di *factoring*, con il quale si attribuisce al ministro del tesoro il potere di emanare un regolamento diretto a disciplinare le modalità di iscrizione all'albo stesso e di cancellazione da esso ed i contenuti della vigilanza volta ad impedire l'utilizzo di beni e denaro di provenienza illecita.

Poiché tale emendamento risponde, all'esigenza prospettata dal sottosegretario e persegue i medesimi obiettivi dell'emendamento 1. 3, invito i presentatori a ritirarlo.

ANONIO BARGONE. Il gruppo comunista aveva chiesto in precedenza che il Governo si esprimesse esplicitamente in merito all'opportunità di introdurre nella proposta di legge norme che consentissero l'esercizio di controlli sulle società di *factoring*, e riteniamo che questa sera il sottosegretario Castiglione si sia espresso con molta chiarezza sulla questione.

L'articolo aggiuntivo 1.01, così come formulato dal relatore, tiene conto dell'esigenza prospettata e coglie l'obiettivo che ci eravamo prefissi di raggiungere. Pertanto, anche a nome degli altri presentatori, ritiro l'emendamento 1. 3, nonché gli emendamenti 1. 1 ed 1. 2.

MAURO MELLINI. Non condivido il tenore dell'articolo aggiuntivo 1. 01 in quanto la vigilanza della Banca d'Italia non riguarda in via ordinaria la provenienza dei capitali, ma il corretto esercizio del credito.

L'attività di cui all'articolo aggiuntivo 1. 01, quindi, non ha nulla a che vedere con i compiti della Banca d'Italia, concernenti la cessione di crediti. Ritengo che un controllo mirante ad accertare la provenienza dei capitali con i quali si esercita il credito, ispirato dalla preoccupazione di impedire il riciclaggio di denaro « sporco » richiederebbe un intervento che la Banca d'Italia non può e non deve esercitare.

Non mi pare che la Banca d'Italia sia l'organo più adatto per effettuare questa vigilanza. L'unico risultato sarà quello di rafforzare il « cordone sanitario » che si sta stringendo intorno alle regioni meridionali ed alle attività economiche che in esse si svolgono.

Infatti, quando le imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa saranno soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, con le modalità che a questa sono proprie, vi sarà un'ulteriore interferenza verso le regioni meridionali e in definitiva le imprese operanti nell'ambito di queste ultime saranno oggetto di ulteriori controlli. Vi sarà un'ulteriore restrizione del credito e un aggravamento della situazione che si è già determinata, a seguito dell'applicazione di alcune norme antimafia nei confronti delle zone meridionali.

In conclusione, preannuncio il mio voto contrario all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Condivido talune delle considerazioni svolte dal collega Mellini e ritengo che sarebbe più opportuno riformulare il contenuto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 1.01 inserendo la parola « anche » prima delle parole « al fine di impedire impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita ».

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. È stato difficile configurare l'interesse pubblico cui dovrà ispirarsi l'organo di controllo. Il collega Mellini affermava giustamente che la Banca d'Italia non esercita la sua vigilanza sul credito, ma sull'attività di *factoring* esercitata dalle

imprese. Queste ultime, del resto, svolgono un tipo di attività di finanziamento che rientra perfettamente nell'azione di controllo e di vigilanza della Banca d'Italia.

Accetto di riformulare il mio emendamento nei termini illustrati dal presidente, anche se l'attuale stesura individua più precisamente l'interesse pubblico in base al quale l'ente di controllo deve muoversi.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'introduzione della parola « anche » nel testo dell'articolo aggiuntivo.

Nel secondo comma si prevede che nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione e la cancellazione dall'albo di cui al comma 1, i contenuti e le modalità dalla vigilanza, nonché le relative sanzioni amministrative. Questa previsione fa cadere ogni riserva al Governo, perché il Ministero del tesoro valuterà sicuramente la più corretta formulazione e la correlazione con gli altri sistemi di controllo relativamente a questo tipo di imprese. Infatti i contenuti e le modalità della vigilanza sono in correlazione fra di loro.

ANTONIO BARGONE. La Banca d'Italia esercita già un controllo sulle società di *factoring*, nel caso in cui in queste ultime vi sia una partecipazione di istituti di credito.

MAURO MELLINI. La Banca d'Italia deve tutelare l'interesse dei risparmiatori.

ANTONIO BARGONE. Nella situazione attuale, pertanto, vi sono alcune imprese nei confronti delle quali viene esercitata la vigilanza da parte della Banca d'Italia e altre nei confronti delle quali questa vigilanza non viene esercitata. Questo indubbiamente introduce elementi di squilibrio nel sistema e per quanto mi riguarda non mi sembra che sussistano

motivi ostativi all'approvazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi.

GIULIO MACERATINI. Credo che l'Italia stia attraversando un periodo particolare, contrassegnato dalla grande criminalità, ma dobbiamo sperare che questa stagione non duri a lungo.

Una legge invece nasce per durare nel tempo. Ritengo pertanto poco corretto dal punto di vista tecnico e politico l'inserimento nel testo di una disposizione specifica al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Dovremmo stabilire al comma 1 che la Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di cessione del credito e che a tal fine è istituito presso di essa un apposito albo delle imprese, ma indicare un problema che mi auguro sia transitorio, quello della provenienza illecita delle somme di denaro, non mi sembra tecnicamente opportuno. È sufficiente parlare di corretto svolgimento di tale attività, mentre il ministro in sede di regolamento potrà procedere a specificazioni ulteriori.

PRESIDENTE. Per questo motivo ho proposto di aggiungere la congiunzione « anche ».

GIULIO MACERATINI. Fra trent'anni questa nostra preoccupazione non sarà compresa.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Bargone ed altri 1. 1, 1. 2 e 1. 3 sono stati ritirati.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.01 così come riformulato dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

*(Cessione di crediti futuri
e di crediti in massa).*

1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.

2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.

3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

Gli onorevoli Bargone ed altri hanno presentato i seguenti due emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole nella misura del cinquanta per cento del totale.

2. 1.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Cicconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Al comma 3, sostituire la parola ventiquattro con la seguente dodici.

2. 2.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Cicconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. Invito i presentatori a ritirare questi emendamenti e quelli presentati agli articoli successivi.

ANTONIO BARGONE. Accolgo la richiesta anche a nome degli altri presentatori.

PRESIDENTE. Pongo pertanto i votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Garanzia di solvenza).

1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

*(Efficacia della cessione
nei confronti dei terzi).*

1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non si è reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1.

2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

3. È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

Gli onorevoli Bargone ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli

1264 e 1265 del codice civile.

4. 1.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*.
Invito i presentatori a ritirare questo emendamento.

BARGONE. Anche a nome dei presentatori, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 4.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(*Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto*).

1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

2. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Fallimento del cedente*).

1. La efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 4, comma 1,

non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.

Gli onorevoli Bargone ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole nell'anno anteriore con le seguenti nei due anni precedenti.

6. 1.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

RAFFAELE MASTRANTONIO, *Relatore*.
Invita i presentatori a ritirare questo emendamento.

ANTONIO BARGONE. Dichiaro anche a nome degli altri presentatori di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 6.
(È approvato).

Comunico che gli onorevoli Bargone ed altri hanno presentato il seguente emendamento al titolo della proposta di legge:

Al titolo, sopprimere la parola factoring.

Tit. 1.

Bargone, Orlandi, Pedrazzi Cipolla.

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1991

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*.
Sono favorevole all'emendamento.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tit. 1 Bargone ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Mancino ed altri: « Disciplina dell'acquisto, dei crediti di impresa (*factoring*) » con il seguente nuovo titolo: « Disciplina dell'acquisto dei

crediti di impresa ». *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2115):*

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Andò, Bargone, Binetti, Biondi, Caria, Cicone, Finocchiaro Fiddelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Maceratini, Calogero Mannino; Mastrantuono, Misasi, Nicotra, Orlandi, Piccirillo, Recchia, Sapienza, Scarlato, Sinatra, Vairo e Violante.

Hanno votato no:

Mellini.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 31 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO